

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 nonché esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

REPERTORIO N. 78.442

RACCOLTA N. 24.503

VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di ottobre alle ore dodici e dieci minuti

(16 ottobre 2020 ore 12,10)

In Grado, Largo San Grisogono n. 3, presso il Grand Hotel Astoria

io sottoscritto

dottor Antonio Grimaldi, Notaio in Grado, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Gorizia,

su richiesta

dell'Associazione **"UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' CITTA' DI GRADO"** con sede in Grado (GO), Via Gradenigo n. 24, Codice Fiscale 90028010313;

mi sono trovato per assistere, elevandone verbale, all'Assemblea Straordinaria dei Soci della suindicata Associazione richiedente, convocata in questo giorno e luogo ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale, in prima convocazione alle ore 7.00 ed in seconda convocazione alle ore 12.00, come la Comparsa di cui appresso dichiara, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del nuovo Statuto dell'UTE Città di Grado.
2. Varie ed eventuali.

E' presente la Signora:

DEGRASSI Lidianna, nata a Grado (GO) il 12 ottobre 1951, residente a Milano, Via Guido Guinizelli n. 15 e domiciliata ai fini del presente atto in Grado (GO), Riva San Vito n. 10, di cittadinanza italiana, professione pensionata;

la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della suindicata Associazione.

Detta Comparsa, della cui identità personale io Notaio sono certo, assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale

e constatato

- che l'Assemblea si sta tenendo presso la Sala Marina anziché la Sala Lido del medesimo Grand Hotel Astoria causa restrizioni derivanti dal distanziamento sociale previsto dal vigente D.M. recante le misure per il fronteggiamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- che è presente il Consiglio Direttivo in persona della medesima Comparsa, Presidente del Consiglio Direttivo, e Alberto Facchinetti, Vice Presidente, Fiorella Canesin Lesizza, Tesoriere, Nirvana Lauto, Segretaria, e i

REGISTRATO A

MONFALCONE

Il 21 ottobre 2020

al n. 3036 serie 1T

esente

Consiglieri Angiola Cavallari, Corbatto Mario, Maria Cristina Lesizza, Daniela Saccardi, Alessandro Scaramuzza; nessun assente;

- che è stata inviata ai soci convocazione scritta secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 7 dello statuto vigente, come dichiara la stessa Signora DEGRASSI Lidianna;

- che sono presenti, in proprio e per delega, numero quarantuno (41) soci su un numero totale di cinquantuno soci aventi diritto, il tutto come meglio risulta dal **Foglio di Presenza** che, previa sottoscrizione della Comparsa e mia, e senza darne lettura per esserne stato espressamente dispensato dalla Comparsa, si allega al presente atto **sotto la lettera "A"**;

- che è rappresentato il Collegio dei Revisori dei Conti in persona del Presidente Alessandro Montanelli, mentre sono assenti i revisori Flavia Moimas e Claudia Valli;

- che l'assemblea è andata deserta in prima convocazione;

- che i presenti non hanno da muovere eccezioni in merito alla convocazione dell'assemblea e si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare;

DICHIARA

la presente Assemblea Straordinaria validamente costituita ai sensi di legge essendo presenti quarantuno (41) su cinquantuno (51) dei soci aventi diritto al voto, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ed atta a validamente deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra ed invita me Notaio a redigerne per atto pubblico il relativo verbale.

A ciò aderendo io Notaio do atto che il Presidente passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno illustra all'Assemblea i motivi per i quali è necessario approvare un nuovo testo di Statuto per adeguarlo al "Codice del Terzo settore" ai sensi dell'art. 101, comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Il Presidente suggerisce - all'uopo - la riformulazione e l'adozione ex novo delle clausole statutarie al fine di renderle compatibili con le specifiche del D.Lgs. 117/2017 ed, in particolare, la precisazione delle attività di interesse generale dell'Associazione, l'indicazione dell'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) nella denominazione sociale, la corretta gestione dell'ammissione a socio e dell'eventuale esclusione, l'introduzione di idonee forme di convocazione delle assemblee, l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altri enti del Terzo settore, sentito il competente Ufficio del Registro del Terzo Settore, in caso di chiusura dell'Associazione, l'introduzione di una clausola relativa all'assicurazione per malattie, infortunio e responsabilità civile verso i terzi dei volontari, l'introduzione di clausole di gestione di un eventuale Organo di Controllo e di un Organo di Revisione. Prosegue il Presidente, illustrando dettagliatamente

all'assemblea i singoli punti d'intervento, compreso il trasferimento della sede dell'Associazione al nuovo indirizzo di Via dello Squero n. 1.

Pertanto l'assemblea, che dichiara di ben conoscere il contenuto articolo per articolo del nuovo statuto in quanto ad essa già letto ed illustrato dal Presidente, dopo breve ma esauriente discussione ed in base alla proposta del Presidente, all'unanimità, per alzata di mano, dopo prova e controprova

delibera

di approvare, approvando tutti gli articoli singolarmente e lo statuto nel suo complesso, nella nuova formulazione ai sensi di legge, il nuovo testo di statuto ed in particolare la modifica relativa alla sede dell'Associazione; **statuto** che sostituirà integralmente quello attualmente in vigore e che si allega al presente atto **sotto la lettera "B"**, previa sottoscrizione della Comparsa e mia, omessane la lettura per esserne stato espressamente dispensato dalla Comparsa.

L'Assemblea all'unanimità delibera di delegare il Consiglio Direttivo e per esso il suo Presidente Signora DEGRASSI Lidianna, l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione delle sopra prese deliberazioni.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo settore.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione. Si richiede l'esenzione da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 e l'esenzione da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta essendo le ore tredici e cinque minuti.

E richiesto, io Notaio ho formato il presente atto del quale ho dato lettura alla Comparsa che da me personalmente interpellata l'ha in tutto confermato.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore tredici e otto minuti

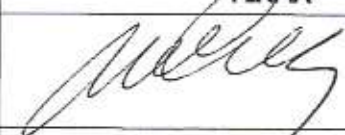
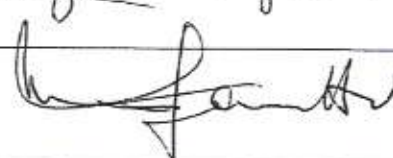
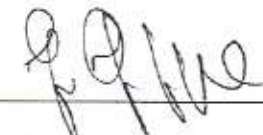
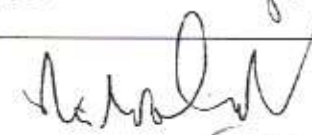
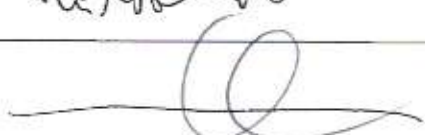
Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte a mano da me Notaio occupa quattro pagine circa di due fogli

f.to Lidianna Degrassi

f.to Antonio Grimaldi Notaio

Foglio di Presenza all'Assemblea dell'Associazione "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' CITTA' DI GRADO" con sede in Grado (GO), Codice Fiscale 90028010313.

N.	SOCI	FIRMA
1	BELLAN CATERINA	<i>Bellan</i>
2	BELLINA FLAVIO	<i>Flavio</i>
3	BRACH LODOVICA (ANNA)	<i>Anna Brach p.d.</i>
4	CANESIN FIORELLA	<i>Anna Brach</i>
5	CASTELLANO (TRIA) ANNAMARIA (ANNA)	<i>Francesca D</i>
6	CAVALLARI ANGIOLA	<i>Angiola Cavallari</i>
7	CENTO GIULIANO	<i>Giulio Cento</i>
8	CIARABELLINI FRANCA	<i>Roberta France</i>
9	CICOGLIA MARIARITA	_____
10	CICOGLIA LUCIO	_____
11	CICOGLIA LUCIANO	<i>Luciano Cico</i>
12	CLAMA MARISA	<i>Marisa Clama</i>
13	COLOMBI LUCIA	<i>Lucia Colombi</i>
14	CORBATTO ALBANO	<i>Marisa Corbato D</i>

N.	SOCI	FIRMA
15	CORBATTO MARIO	 
16	DEGRASSI LIDIANNA	Lidianna Degrassi
17	DOVIER RENZO	Per delega 
18	DOVIER MAURIZIO	Kome Fambro per d. Dover Maurizio
19	DUDINE CLAUDIA	in fambro per d.
20	FACCHINETTI ALBERTO	
21	GREGO OLIVIERO	
22	GREGORI (DUDINE) FRANCESCA (FRANCA)	gregori Francesca
23	GUZZON GIORGETTO	
24	LAUTO DANIELA	Lauto Daniela
25	LAUTO DOMENICO	Lidianna Degrassi x D
26	LAUTO NIRVANA	
27	LENZONI CARLA	
28	LENZONI MILLI GIULIANA	
29	LESIZZA MARIA CRISTINA	Marilestphip

2 D

N.	SOCI	FIRMA
30	LUGNAN ENNIO	
31	MARCHESAN MATTEO	Angiola Capellari per d.
32	MARCHESAN MARIA	Maria Maria
33	MENEGHEL CRISTIANO	
34	MOIMAS FLAVIA	Montanelli Glessandro per D.
35	MONTANELLI ALESSANDRO	Montanelli Glessandro
36	PALUMBO EDVIGE	Edvige Palumbo
37	PANZETTA GIOVANNI OLIVIERO	
38	PETRONIO MARIA LUISA	Maria Petronio
39	PIGO ETTORE	Ettore Pigo
40	POZZETTO GIOVANNI	Giovanni Pozzetto
41	QUAGGIA ORNELLA	Ornella Quaggia
42	SACCARDI DANIELA	Daniela Saccardi
43	SANDRIN ILDA	Ilda Sandrin
44	SCARAMUZZA ALESSANDRO	Alessandro Scaramuzza

N.	SOCI	FIRMA
45	SCHINTONE PAOLA	_____
46	SCREMIN MAURO	maise Scremin x Del.
47	SERRA EDDA	Edde Serra
48	TOMASI MAURA	Ma Tmasi
49	VALLI CLAUDIA	_____
50	ZANELLA LAURA	Laura Zanello
51	ZANUTTO ALBA	Alba Zanutto

Lidiane Degani

llllll



Q

STATUTO

**dell'Associazione "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' CITTA' DI
GRADO - APS"**

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1. Costituzione - Denominazione - Durata

Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. è costituita l'associazione denominata "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' CITTA' DI GRADO - APS" (d'ora innanzi, la "Associazione"). L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2. Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Grado (GO), Via dello Squero n. 1.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Articolo 3. Scopo e finalità

L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, di

erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità e di produzione o scambio di beni o servizi, finalizzate a:

- l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105;

- la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione è aperta a tutti e ha lo scopo di promuovere, prospettare, ricercare e sviluppare interessi culturali fra gli aderenti, mantenendo vitale l'attività spirituale e di pensiero attraverso la partecipazione all'evoluzione del progresso integrale della società e della comunità gradese nelle varie espressioni, secondo i principi dell'educazione permanente.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

a) trasmettere le conoscenze e le esperienze acquisite dalle persone in lunghi anni d'attività;

b) rispettare e tramandare le tradizioni della comunità: a tal fine, riconoscendo nella cultura, tradizione, istruzione e formazione del cittadino, strumenti insostituibili di civiltà e di progresso della comunità, promuove e concorre, in collaborazione con il Comune e le altre istituzioni, alla diffusione e allo sviluppo del patrimonio culturale e naturale in ogni sua espressione, salvaguardandone peculiarità e caratteristiche mediante specifiche attività di studio, ricerca, proposte e formazione;

c) favorire la partecipazione degli aderenti alla vita sociale attraverso la realizzazione di iniziative concrete come visite conoscitive specificamente organizzate;

d) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale

necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Tali scopi vanno raggiunti mediante l'istituzione di corsi di studio per singole discipline che saranno tenuti da persone munite di diploma di laurea o particolarmente esperte e/o qualificate nelle discipline medesime.

L'associazione si farà carico inoltre di tramandare, nelle forme e con i mezzi più opportuni la cultura gradese.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017, allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

L'Associazione cercherà il sostegno, anche finanziario, e la cooperazione di enti pubblici e/o privati allo scopo di realizzare le sue finalità statutarie.

Per l'organizzazione e il supporto tecnico dei corsi, studi, ricerche di cui al presente articolo, l'associazione potrà avvalersi d'altre associazioni culturali e/o centri di studio.

ASSOCIATI

Articolo 4. Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

L'Associazione si compone dei seguenti associati:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci sostenitori;

- soci onorari.

Sono soci fondatori le persone che hanno preso parte alla fondazione dell'associazione citata nell'atto costitutivo.

Sono soci ordinari coloro che previo accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, sottoscrivono l'adesione alla associazione.

Sono soci sostenitori le persone e gli enti pubblici e privati che contribuiscono in modo finanziariamente rilevante alla vita dell'associazione. La nomina a socio sostenitore è conferita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari personalità d'ogni ordine e grado che operano a diversi livelli negli ambiti locali o regionali o persone che abbiano acquisito particolari meriti ed intendono portare la loro adesione all'associazione. La nomina a socio onorario è conferita dall'assemblea dei soci per proposta del Consiglio Direttivo.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 5. Diritti e doveri degli associati

Gli associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (di cui all'articolo 28 del presente statuto) facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Gli associati dell'associazione hanno, inoltre, il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'articolo 29 del Codice del terzo settore.

Articolo 6. Quote associative

L'assemblea fissa ogni anno le quote di adesione dei soci, d'iscrizioni ai corsi, ai laboratori ed alle altre attività. La quota associativa dei soci ordinari deve essere versata entro la fine di gennaio d'ogni anno e comunque entro la data dell'assemblea ordinaria.

Gli associati morosi perdono il diritto all'elettorato attivo e passivo e quello di ottenere i servizi dell'associazione.

Decorso un anno dalla scadenza del versamento l'associato moroso viene escluso di diritto con decorrenza immediata, fermo restando l'obbligo al versamento della quota sociale relativa agli anni o frazioni di anni nei quali rivestiva la qualifica di socio moroso.

La quota associativa non è trasmissibile.

Articolo 7. Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 8. Responsabilità e assicurazione dei volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017, limitatamente al periodo accademico in cui si è svolta l'attività stessa.

Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione senza il consenso del Presidente del Consiglio Direttivo.

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 9. Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie complete generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto e l'impegno a versare la quota associativa.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. L'ammissione del richiedente comporta l'iscrizione nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione respinta si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Articolo 10. Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso che ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Contro detta deliberazione di esclusione l'associato escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Articolo 11. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Articolo 12. Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, laddove nominato;
- e) il Collegio dei Probiviri, laddove nominato;

- f) l'Organo di Controllo, laddove eletto;
- g) l'Organo di Revisione, laddove eletto;
- h) il comitato scientifico, laddove nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte a titolo gratuito.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 13. Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

A) Compiti dell'Assemblea

L'assemblea degli associati:

- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, i componenti del Collegio dei Revisori o il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- nomina e revoca, quando previsto, i componenti del Collegio dei Proibiviri;
- definisce gli obiettivi generali e delibera i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- discute ed approva il bilancio (rendiconto);
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

- fissa le quote di adesione dei soci distinguendo tra soci ordinari e sostenitori; fissa le quote di iscrizione ai corsi, ai laboratori e altre attività;
- esamina e decide su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo nonché ratifica eventuali decisioni urgenti intraprese da questo organo;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima dell'assemblea e mediante avviso scritto esposto all'albo della sede sociale e sul sito www.unitregrado.com almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno un giorno ed in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile

anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 1 (una) delega. Il voto si esercita in modo palese. Per l'elezione del Consiglio Direttivo si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda con un massimo di tre preferenze esprimibili da ciascun elettore. Resta salva la possibilità per l'elettore di esprimere un numero minore di preferenze.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente dell'Associazione, o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. Possono partecipare all'assemblea con facoltà d'intervento i docenti dell'anno accademico per il quale detengono la relativa qualifica e tutti gli iscritti ai corsi, ma senza diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Articolo 14. Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale, e sottoporli all'approvazione dell'assemblea e di curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, stipulare contratti e tenere relazioni con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica

Amministrazione;

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- nominare, se del caso, uno o più coordinatori d'area;
- deliberare l'entità e il tipo di eventuali rimborsi spese ai docenti;
- ratificare o modificare nella prima seduta successiva i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio è, inoltre, responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.

Premesso che l'apporto, ad ogni livello e per ogni organismo, è volontario e gratuito, il Consiglio delibera il riconoscimento e il rimborso delle spese sostenute in nome dell'associazione da parte di associati, amministratori, esperti e docenti.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 9 (nove) determinato dall'assemblea in sede di nomina, ed in ogni caso in numero dispari. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati; durano in carica un triennio. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,

anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e mediante avviso scritto esposto all'albo della sede sociale e sul sito www.unitregrado.com.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dal componente del Consiglio Direttivo nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato con cadenza almeno trimestrale e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta. In quest'ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei

casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal decano o dal membro più anziano di età.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione scritta, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Articolo 15. Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale, ne tutela gli interessi e fa rispettare le norme statutarie.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e

l'Assemblea degli associati sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; ne presiede i lavori, ne esprime gli indirizzi e le proposte, curando l'attuazione delle deliberazioni.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti, anche delegando il Tesoriere. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza, anche delegando il Tesoriere.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 16. Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre ogni tipo di bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nelle funzioni contabili ed amministrative, controlla la gestione economica dell'Associazione, coordina l'attività contabile dell'Associazione, cura i rapporti contabili con gli istituti bancari e postali e può essergli conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e

comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17. Il Segretario

Il segretario assiste il Presidente nelle funzioni direttive, cura il servizio stampa e promozionale, svolge la corrispondenza, tiene l'archivio dell'Associazione.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Articolo 18. Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri nominati dall'assemblea e dura in carica 3 (tre) anni.

Il collegio ha il compito di dirimere le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i componenti dei vari organi e tra i diversi organi. Viene attivato su richiesta delle parti e decide entro sessanta giorni dall'attivazione formale.

Il collegio giudica secondo equità e giustizia senza formalità di procedure.

Articolo 19. Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

L'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il

bilancio.

Il Presidente del Collegio tiene e cura il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, nel quale saranno trascritti tutti i verbali delle riunioni e delle verifiche del Collegio, nonché le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 20. Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è costituito dal presidente e da due componenti eletti dall'assemblea tra persone esperte in materie giuridiche, fiscali, contabili, gestionali ed economiche.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica un triennio, come il Consiglio Direttivo.

Il collegio:

- verifica la tenuta della contabilità, i bilanci e la legittimità dell'attività del consiglio direttivo in riferimento ai disposti dello statuto, dell'atto costitutivo e delle deliberazioni assembleari;
- redige apposite relazioni ad ogni tipo di bilancio.

Il collegio agisce di sua iniziativa o su richiesta di un organo dell'associazione, oppure su segnalazione scritta e firmata di almeno cinque associati.

Il collegio partecipa alle riunioni dell'assemblea e, su convocazione del presidente del consiglio direttivo, alle riunioni del consiglio stesso.

Il Presidente del collegio tiene e cura il registro dei verbali del collegio dei revisori dei conti, nel quale saranno trascritti tutti i verbali delle riunioni e delle verifiche del collegio, nonché le relazioni ad ogni tipo di bilancio.

Articolo 21. Organo di revisione

Nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs 117/2017 o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore dei conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 22. Comitato scientifico

Il comitato scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo che nomina anche il suo Presidente. Dura in carica tre anni. Si riunisce su convocazione del suo presidente o del presidente del consiglio direttivo.

Esprime parere consultivo sulla didattica dei corsi, relativamente ai contenuti, al livello ed alla durata dei medesimi.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 23. Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli associati e dalle quote associative;
- redditi patrimoniali;
- rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo o comunque, da altre entrate accettate dal Consiglio Direttivo;
- eredità, donazione, legati e lasciti generali;
- attività di raccolta fondi;
- contributi di privati, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli

obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

- eccedenze di bilancio;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e derivante da attività diverse di cui all'articolo 6 del citato D.lgs., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'Articolo 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex articolo 6 del D. Lgs. 117/2017.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'Articolo 3.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indirette di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento

rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Articolo 24. Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dal rendiconto, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dal Collegio dei revisori dei conti, dall'Organo di Controllo e/o dall'Organo di Revisione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Articolo 25. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

SCIoglimento - DEVOLUZIONE

Articolo 26. Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, come previsto all'Articolo 13 del presente statuto.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'assemblea che determina lo scioglimento nomina uno o più liquidatori che assumono i poteri del Consiglio Direttivo e del Presidente. L'assemblea determina le regole e i compensi per i liquidatori; delibera inoltre in merito alla destinazione dell'eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio residuo risultante dalla liquidazione, il quale è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del

terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Articolo 27. Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

LIBRI SOCIALI - TRASPARENZA

Articolo 28. Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali con preavviso di cinque giorni.

Articolo 29. Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 30. Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 31. Anno Accademico

L'anno accademico decorre normalmente dal 15 (quindici) ottobre e si conclude il 15 (quindici) maggio, salvo casi eccezionali.

L'iscrizione ai corsi e/o ad altre iniziative promosse dall'associazione è aperta a tutti, su semplice domanda

scritta, con il versamento di una quota d'iscrizione annuale che viene fissata di anno in anno dall'Associazione ai sensi del precedente Articolo 6.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di fissare l'età minima richiesta ed eventuali altri criteri che si ritenessero necessari per il conseguimento delle finalità associative.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 117/2017, alle loro eventuali variazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 33. Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'articolo 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'articolo 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to Lidianna Degrassi

F.to Antonio Grimaldi Notaio

E' copia conforme all'originale, firmato a norma di legge e in atti miei, composta da numero otto fogli, che si rilascia per uso PARTE.

Grado, 21 ottobre 2020.

